

### Criteria per l'ammissione alla classe successiva

Vista la normativa vigente e, in particolare, il **D.M. 42/07**, il **D.M. 80/07** e l'**O.M. 92/07**, tenuto conto che la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, constatata la necessità di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri orientativi da seguire nello svolgimento degli scrutini finali:

**la valutazione** in ogni disciplina terrà conto:

- degli esiti delle verifiche scritte ed orali svolte nei due periodi in cui è stato suddiviso l'anno scolastico;
- del miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
- dei risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (sportelli - corsi di recupero - recupero in itinere,..);
- dell'impegno e partecipazione nello studio e della frequenza;
- di ogni altro elemento utile a valutare capacità, impegno e risultati conseguiti dallo studente

Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di classe una **proposta di voto (con giudizio motivato)** ed il Consiglio di classe, dopo aver verificato:


- a. i risultati conseguiti nell'anno scolastico mettendoli in relazione con gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti sia dalla normativa ministeriale sia dalla programmazione annuale del Consiglio di classe;
- b. il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dai Dipartimenti,
- c. l'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti
- d. la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo,

dichiara

- **l'ammissione dello studente alla classe successiva** in assenza di insufficienza in ciascuna disciplina;

oppure

- **l'ammissione dello studente alla classe successiva** con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione complessiva dell'alunno.
- **la sospensione del giudizio** con conseguente valutazione, da parte del Consiglio stesso, della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di recupero.
- **la non ammissione dello studente alla classe successiva in presenza di insufficienze gravi** nonché di **lacune consistenti** tali da non far ritenere possibile, **per numero e/o per qualità** la frequenza proficua della classe



successiva anche attraverso gli interventi integrativi e di recupero inseriti nella programmazione didattico-educativa.

Ciò premesso, allo scopo di rendere più uniforme l'operato dei Consigli di classe, si propone quanto segue:

si otterrà la

**ammissione alla classe successiva**, in assenza di insufficienze in tutte le discipline del curriculum;

**sospensione del giudizio**, in presenza di insufficienze in numero non superiore al 30 % ( $\leq$ ) del totale delle discipline tenuto conto del diverso numero delle stesse nei vari indirizzi e nei vari anni.

**non ammissione alla classe successiva**, in presenza di insufficienze **gravi** in numero superiore al 30 % del totale delle discipline.

Nei casi non contemplati dai punti precedenti consistenti in situazioni intermedie agli stessi, (es. su 12 materie 2 insufficienze gravi e 2 non gravi) il C.d.c., tenuto conto delle capacità di recupero, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione ai corsi di recupero, dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica, deciderà, motivandola adeguatamente, la sospensione del giudizio o la non ammissione alla classe successiva.

**Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso sulla base della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto.**

E' possibile una deroga alle norme di cui sopra solo sulla base di impedimenti alla frequenza o allo studio oggettivi e documentati e valutando comunque le capacità di recupero dello studente nel periodo estivo.

Ogni c.d.c. deve, inoltre, saper valutare in positivo le possibilità di recupero degli alunni, specialmente nei primi due anni del ciclo di studi, che sono diventati obbligo scolastico.

Per le assenze si rimanda a quanto previsto dall'**art.13 commi 7 e 9, dell'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001.**